

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Istituzione, ubicazione e attribuzioni del Dipartimento
- Art. 3 - Finalità del Dipartimento
- Art. 4 - Afferenza al Dipartimento
- Art. 5 - Articolazione del Dipartimento

TITOLO II - ORGANI E STRUTTURA DEL DIPARTIMENTO

- Art. 6 - Organi del Dipartimento
- Art. 7 - Composizione del Consiglio
- Art. 8 - Attribuzioni del Consiglio
- Art. 9 - Riunioni del Consiglio
- Art. 10 - Validità delle sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 11 - Elezioni del Direttore
- Art. 12 - Attribuzioni del Direttore
- Art. 13 - Vicedirettore e delegato del Direttore
- Art. 14 - Limiti di spesa del Direttore
- Art. 15 - Composizione ed elezione della Giunta
- Art. 16 - Funzionamento della Giunta
- Art. 17 - Composizione ed elezioni della Commissione paritetica docenti - studenti
- Art. 18 - Attribuzioni della Commissione paritetica docenti - studenti
- Art. 19 - Segreteria amministrativa e contabile
- Art. 20 - Unità di ricerca

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

- Art. 21 - Titoli di studio e corsi successivi alla laurea
- Art. 22 - Corsi di laurea
- Art. 23 - Articolazione dell'attività didattica e dell'attività formativa
- Art. 24 - Attività didattica riservata agli studenti lavoratori
- Art. 25 - Esami di profitto ed esame di laurea
- Art. 26 - Cultori della materia
- Art. 27 - Attività di orientamento e tutorato
- Art. 28 - Monitoraggio dell'attività dei docenti
- Art. 29 - Reclutamento del personale docente
- Art. 30 - Assegnazione delle stanze

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 31 - Pubblicità degli atti e trasparenza
- Art. 32 - Modifiche del Regolamento
- Art. 33 - Entrata in vigore del Regolamento

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce l'organizzazione interna del Dipartimento di Scienze Politiche (di seguito anche denominato "Dipartimento") in relazione allo svolgimento delle proprie attività istituzionali; disciplina le modalità di funzionamento degli organi del Dipartimento e dà attuazione, in linea di dettaglio, a quanto già stabilito dallo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo (di seguito denominato "Statuto") e dal Regolamento generale di Ateneo.

2. Per quanto non disposto esplicitamente dal presente Regolamento, il Dipartimento si uniforma alle norme generali contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo e alle deliberazioni degli organi accademici.

ART. 2

Istituzione, ubicazione e attribuzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Scienze Politiche è stato istituito ed attivato con il D.R. n. 572 del 4 ottobre 2022.

2. Il Dipartimento - nel rispetto del bilancio unico di Ateneo - è dotato di autonomia gestionale, finanziaria, amministrativa e di spesa e dispone del personale assegnato per il suo funzionamento. La sua sede è sita in Teramo, località Colleparco, presso il Campus di Coste S. Agostino in via Renato Balzarini n. 1.

3. Il Dipartimento delibera il proprio regolamento, nonché i regolamenti delle proprie articolazioni didattiche e di ricerca e svolge le funzioni di cui all'art. 35 dello Statuto e dell'art. 36 del Regolamento generale di Ateneo.

4. Il Dipartimento persegue la sua missione scientifica e formativa in conformità ai principi fondamentali della Repubblica italiana, così come sanciti in Costituzione. Il Dipartimento tutela e promuove la libertà di ricerca e di insegnamento, valorizza il merito e assicura l'uguaglianza in tutte le sue espressioni ivi compresa la parità di genere e nel rispetto del principio di sostenibilità.

ART. 3

Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento persegue funzioni di ricerca, didattiche e formative e di terza missione al fine di promuovere l'alta cultura politica attraverso contenuti di diversa matrice scientifica, in diversi ambiti disciplinari, mediante un percorso formativo idoneo a consentire agli studenti iscritti l'inserimento negli ambiti professionali di afferenza.

2. I settori concorsuali, gli insegnamenti proposti e la relativa proiezione di copertura con l'organico in ruolo sono definiti con apposita delibera del Consiglio di Dipartimento secondo lo Statuto, i Regolamenti pertinenti e la normativa vigente.

ART. 4

Afferenza al Dipartimento

1. In conformità agli artt. 36 e 41 dello Statuto dell'Università di Teramo e dell'art. 32 del regolamento generale di Ateneo, al Dipartimento afferiscono i professori ordinari, associati, i ricercatori di ruolo a tempo indeterminato e determinato per un numero non inferiore a quello definito per legge.

ART. 5

Articolazione del Dipartimento

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 3, dello Statuto, il Dipartimento può articolarsi in corsi di laurea, corsi di specializzazione, corsi di dottorato e unità di ricerca.

TITOLO II

ORGANI E STRUTTURA DEL DIPARTIMENTO

ART. 6

Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:

- a) il Consiglio di Dipartimento;
- b) il Direttore;
- c) la Giunta, ove istituita;
- d) la Commissione paritetica docenti-studenti.

2. Ai suddetti organi si applicano le disposizioni del presente regolamento e ad essi spetta ogni attribuzione in materia di organizzazione e gestione delle attività di ricerca e delle attività didattiche e di terza missione.

ART. 7

Composizione del Consiglio

1. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento, con diritto di voto, tutti i professori di ruolo e tutti i ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento.

2. Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, il Consiglio di Dipartimento, nella sua più larga composizione, è costituito:

- a) dal Direttore, che lo presiede, dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai professori incaricati stabilizzati, dai ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato;
- b) dal rappresentante dei dottorandi;
- c) dai rappresentanti degli studenti, in ragione del quindici per cento di tutti i componenti il collegio;
- d) dai rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, eletti tra gli stessi, in numero pari al cinque per cento di tutti i componenti il Consiglio.

ART. 8

Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è organo di programmazione, di coordinamento e di monitoraggio delle attività del Dipartimento ed esercita tutte le attribuzioni previste dalla legislazione vigente e dallo Statuto. Inoltre, il Consiglio esprime i pareri richiesti dagli organi di governo su questioni di sua competenza.

ART. 9

Riunioni del Consiglio

1. In via ordinaria, il Consiglio di Dipartimento si riunisce sulla base di un calendario prestabilito. In via straordinaria, il Consiglio può essere convocato ogni qual volta il Direttore lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti.

2. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Direttore mediante avviso, contenente l'ordine del giorno articolato per punti, da inviare di regola mediante posta elettronica a tutte le componenti almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione.

3. Ove ricorrano motivi di urgenza, il Direttore può convocare il Consiglio anche con un termine inferiore a cinque giorni, assicurando in ogni caso ai membri un preavviso di almeno quarantotto ore. Sempre nei casi di urgenza è possibile, altresì, provvedere all'integrazione dell'ordine del giorno entro il giorno antecedente a quello fissato per la riunione, previa tempestiva comunicazione ai componenti del Consiglio.

4. Ogni componente può chiedere al Direttore l'inserimento nell'ordine del giorno di specifici argomenti di trattazione.

5. Ogni convocazione deve essere accompagnata dalla relativa documentazione istruttoria.

6. Le riunioni del Consiglio si svolgono, di norma, in presenza. Tuttavia il Direttore, per ravvisati motivi di interesse generale, può convocare il Consiglio in modalità telematica sincrona o in modalità telematica asincrona, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel Titolo II, art. 4, commi 6 e 7 del Regolamento generale di Ateneo.

7. La partecipazione alle sedute di uno o più componenti del Consiglio con modalità telematica, sia essa sincrona che asincrona, deve avvenire in modo da attestare la identità dei componenti che vi partecipano, nel rispetto dei principi di collegialità, contestualità e riservatezza dei lavori.

ART. 10

Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio

1. Ai sensi dell'art 63, commi 1 e 2, dello Statuto, le sedute del Consiglio del Dipartimento sono ritenute valide quando ad esse intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la suddetta maggioranza non si tiene conto di quanti abbiano giustificato per iscritto la loro assenza o il cui impedimento risulti da documenti ufficiali, purché il numero dei presenti non sia inferiore ad un terzo dei componenti il Consiglio aventi diritto di voto.

2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salva diversa disposizione di legge, di Statuto e di Regolamenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

3. Nei casi in cui siano poste all'ordine del giorno questioni che riguardano personalmente un componente del Consiglio, o il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado, nonché questioni rispetto alle quali possa ravvisarsi un conflitto di interesse ovvero qualora la legge preveda casi di incompatibilità assoluta, il componente del Consiglio di Dipartimento è tenuto a darne comunicazione in apertura della seduta e deve lasciare la stessa prima della trattazione dello specifico argomento, a pena di invalidità della relativa deliberazione.

4. I docenti hanno diritto di voto deliberativo generale eccetto che per le questioni personali dei docenti di fascia superiore.

5. I rappresentanti degli studenti hanno voto deliberativo in materia di:

- a) organizzazione delle attività didattiche;
- b) attuazione del diritto allo studio;
- c) organizzazione dei servizi destinati agli studenti;

d) organizzazione di attività culturali e ricreative.

6. I rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca hanno voto deliberativo con esclusione delle questioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del comma 2 dell'articolo 38 dello Statuto e di quelle inerenti il personale docente.

7. Il Segretario amministrativo del Dipartimento partecipa al Consiglio senza diritto di voto.

8. Le funzioni di segretario, con funzione di verbalizzante, del Consiglio di Dipartimento spettano di diritto al professore di ruolo di prima fascia, più giovane nel ruolo, che partecipa all'adunanza.

9. Le sedute del Consiglio sono riservate ai componenti il Consiglio stesso, salvo che sia ritenuta opportuna l'audizione di persone esterne per la trattazione di determinati argomenti. In tal caso il Direttore dispone l'invito e il Consiglio lo ratifica all'inizio della seduta. Le persone esterne al Consiglio devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.

10. Nelle sedute del Consiglio tutti i presenti hanno diritto di intervenire sulle questioni poste all'ordine del giorno. Il Direttore organizza il dibattito secondo criteri di efficienza, anche temporale, articolandolo, ove occorre, in una discussione generale dell'argomento, nella successiva discussione dei singoli aspetti o parti, nella proposta e nella votazione conclusiva.

11. È fatto obbligo al Direttore di garantire il numero legale della seduta. Le richieste di verifica del numero legale sospendono la discussione, che può essere ripresa soltanto dopo che la verifica abbia dato esito positivo.

12. Le votazioni si svolgono, di regola, per alzata di mano. È previsto lo scrutinio segreto soltanto per l'elezione del Direttore e per le altre ipotesi previste dalla legge.

13. Di ogni seduta del Consiglio deve essere redatto il verbale in forma sintetica che sarà sottoscritto dal Direttore e dal segretario. I verbali della seduta, dopo la loro approvazione, sono pubblicati tempestivamente, sul sito di Ateneo in una sezione dedicata, fatta salva la tutela della riservatezza prevista dalle norme vigenti.

ART. 11

Elezione del Direttore

1. Ai sensi dell'art. 40, commi 1 e 2, dello Statuto e dell'art. 15, comma 1, del Regolamento elettorale, il Direttore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia afferenti al Dipartimento, in regime di impiego a tempo pieno, con un numero di anni di servizio residuo prima del collocamento a riposo almeno pari alla durata del mandato. nel caso di indisponibilità a ricoprire la carica da parte di professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia in possesso degli stessi requisiti.

2. Gli interessati a ricoprire la carica devono depositare la propria candidatura, insieme al programma elettorale e al proprio curriculum scientifico, presso l'ufficio competente per le operazioni elettorali, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

3. L'elettorato attivo spetta ai componenti il Consiglio di Dipartimento nella composizione comprendente i docenti, i rappresentanti degli studenti e i rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca.

4. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto nel ballottaggio il candidato che ottiene il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano nel ruolo e, a pari anzianità di ruolo, il più anziano di età. Nell'ipotesi di candidatura unica, si procede ad una sola votazione per la cui validità è necessaria la partecipazione di almeno la metà più uno dei soggetti aventi diritto al voto.

5. Ogni elettore ha diritto ad esprimere una sola preferenza. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto una sola volta.

ART. 12

Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento. Presiede il Consiglio, la Giunta ove istituita, il Collegio dei coordinatori delle unità di ricerca e cura l'esecuzione delle delibere di Dipartimento.

2. Coadiuvato dalla Giunta, ove istituita, il Direttore vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto, dei regolamenti e del codice etico dell'Università di Teramo; promuove e coordina le attività del Dipartimento; predispone la proposta di budget economico e del piano degli investimenti annuale e triennale, il piano triennale per il fabbisogno del personale; le richieste di finanziamento; organizza il servizio del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, d'intesa col Direttore generale, assicurandone il corretto ed efficace svolgimento.

3. Il Direttore inoltre:

- a) è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento;
- b) propone il piano annuale della ricerca e predispone i necessari supporti organizzativi;
- c) propone il piano annuale dell'offerta formativa, in collaborazione con i Presidenti dei Corsi di Studio;
- d) cura i rapporti con gli organi accademici;
- e) sottoscrive i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
- f) vigila sullo svolgimento dell'attività didattica dei Corsi di Studio del Dipartimento, in collaborazione con i Presidenti dei Corsi di Studio.
- g) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dai Regolamenti e dallo Statuto dell'Università di Teramo.

4. Il Direttore promuove la qualità del Dipartimento nella ricerca, nella didattica e nella terza missione. In relazione a tali ambiti può nominare uno o più delegati con compiti specifici.

5. Il Direttore, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento, può istituire, mediante decreto, Commissioni istruttorie interne o gruppi di lavoro per lo svolgimento di funzioni e finalità specifiche inerenti alle attività istituzionali del Dipartimento, nominando i componenti, previo loro consenso, tra i docenti, personale tecnico-amministrativo e rappresentanti degli studenti, a seconda delle specifiche esigenze. Il Direttore può, inoltre, nominare Commissioni, aventi sempre funzioni istruttorie e propositive, a cui partecipano anche membri esterni al Consiglio, individuati sulla base delle loro esperienze e/o professionalità. Per le modalità di funzionamento di tali commissioni si rinvia al regolamento generale di Ateneo.

6. Al Direttore spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 13

Vicedirettore e delegati del Direttore

1. Il Direttore può nominare un Direttore vicario tra i docenti a tempo pieno del Dipartimento. Il Direttore vicario sostituisce a tutti gli effetti il Direttore in caso di assenza o di impedimento temporaneo di quest'ultimo.

2. Il Direttore può, altresì, designare delegati, individuati tra i componenti del Consiglio. La delega può avere ad oggetto:

- a) la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) la logistica, i locali, gli impianti e la gestione delle aule per la didattica;
- c) le attività di orientamento e tutorato;
- d) le attività di valutazione e autovalutazione relative alla didattica e alla ricerca e alla terza missione;
- e) l'internazionalizzazione delle attività del Dipartimento;
- f) ogni altra attribuzione che non sia riservata al Consiglio, alla Giunta o alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

ART. 14

Limiti di spesa del Dipartimento

1. Il Direttore può assumere, nel rispetto del limite di cui al comma 3 del presente articolo, obbligazioni senza l'autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nelle seguenti materie:

- a) spese per l'acquisto di beni e servizi di parte corrente del bilancio, per il funzionamento del Dipartimento (ad esempio cancelleria, materiale di consumo, stampati vari e modulistica, manutenzioni e riparazioni, spese postali e bancarie ecc.);
- b) spese per acquisto di beni e servizi che gravano sui fondi di ricerca;

2. Le obbligazioni sulle altre tipologie di spesa devono essere autorizzate dal Consiglio di Dipartimento e in particolare:

- a) spese per convegni, congressi e seminari gravanti su fondi di Dipartimento;
- b) spese per missioni in Italia e all'estero e per iscrizioni a convegni e seminari gravanti su fondi di Dipartimento;
- c) spese per pubblicazioni gravanti su fondi di Dipartimento;
- d) spese derivanti da attribuzioni di incarichi, gravanti sia su fondi di Dipartimento che su fondi di ricerca.

3. Il Direttore può assumere obbligazioni per le tipologie di spesa di propria competenza fino ad un importo massimo di € 5.000,00. Le obbligazioni che superano il suddetto limite devono essere deliberate dal Consiglio di Dipartimento

ART. 15

Composizione ed elezione della Giunta

1. Ove istituita, fanno parte della Giunta un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia ed un ricercatore; ne fanno parte, inoltre, un rappresentante degli studenti, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e di biblioteca, nonché il segretario amministrativo che funge da segretario verbalizzante e partecipa con voto consultivo alle riunioni. In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei suoi membri, il ruolo spetta di diritto al primo dei non eletti nell'ambito di ciascuna fascia o rappresentanza. I membri della Giunta sono eletti per un periodo di tre anni accademici e il loro mandato è rinnovabile. Il mandato coincide con quello del Direttore.

2. La partecipazione dei rappresentanti degli studenti alle riunioni della Giunta è limitata alla trattazione degli argomenti riguardanti l'organizzazione della didattica del Dipartimento.

3. Le elezioni dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori in seno alla Giunta sono indette dal Direttore di Dipartimento e si svolgono, previo avviso pubblicato sul sito di Ateneo almeno quindici giorni prima della data della votazione, contestualmente al primo Consiglio di Dipartimento successivo alla elezione del Direttore.

4. Ogni elettore esprime un solo voto, segreto e limitato alla rispettiva fascia. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti per ciascuna fascia. In caso di parità di voto prevale l'anzianità nel ruolo; nel caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.

5. La designazione del rappresentante degli studenti avviene, nella stessa seduta del Consiglio, su proposta dei rappresentanti degli studenti del Dipartimento; la designazione del rappresentante del personale tecnico amministrativo avviene su proposta del Direttore.

6. Le sedute della Giunta sono ritenute valide quando ad esse intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la loro assenza, o il cui impedimento risulti da documenti ufficiali, purché il numero dei presenti non sia inferiore ad un terzo dei componenti della Giunta aventi diritto di voto.

ART. 16

Funzionamento della Giunta

1. Ove istituita, la Giunta di Dipartimento agevola la gestione ordinaria del Dipartimento e rende più efficace il coordinamento delle istanze e delle proposte provenienti dai diversi Consigli di Corso di Studio. A tal fine, la Giunta coadiuva il Direttore in tutte le sue attribuzioni e in particolare:

- a) nella formulazione della proposta di ripartizione annuale delle risorse per la ricerca;
- b) nell'elaborazione della programmazione triennale di cui all'art. 38, comma 2, lett. i) dello Statuto;
- c) nella predisposizione dell'offerta formativa annuale;
- d) nell'istruttoria dei singoli punti posti all'ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento;
- e) nell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Dipartimento.

2. Esercita, altresì, le funzioni che le sono attribuite dallo Statuto e quelle che le sono delegate dal Consiglio di Dipartimento.

3. Il Direttore convoca la Giunta inviando ai suoi componenti a mezzo posta elettronica, con almeno cinque giorni di anticipo, l'ordine del giorno della seduta.

4. Il Direttore è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno tre membri della Giunta.

ART. 17

Composizione ed elezione della Commissione paritetica docenti – studenti

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. g) della Legge 240/2010 e dell'art. 43 dello Statuto, è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti (CPDS), composta da docenti e studenti in numero pari tra loro, corrispondente al numero dei corsi di studio che afferiscono al dipartimento e, comunque, con un numero minimo di tre docenti e tre studenti.

2. I docenti componenti la commissione paritetica sono eletti, distintamente per ciascun corso di studio, dai professori e ricercatori che svolgono attività di insegnamento nel relativo corso di studi. Le elezioni dei rappresentanti dei docenti in seno alla Commissione paritetica sono indette dal Direttore di Dipartimento mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Ateneo almeno quindici giorni prima della data della votazione. Le candidature vanno presentate alla Segreteria amministrativa del Dipartimento almeno cinque giorni prima della data della votazione.

3. Le elezioni dei suddetti rappresentanti avvengono a voto segreto. Ogni elettore esprime un solo voto; risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voto prevale l'anzianità nel ruolo; nel caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica. In caso di anticipata cessazione del mandato subentra il primo dei candidati non eletti per la rispettiva fascia.

4. La componente studentesca è nominata dal Consiglio di Dipartimento tra i rappresentanti degli studenti eletti all'interno degli organi del Dipartimento o, eventualmente, tra gli studenti del Dipartimento, sentito il Consiglio degli Studenti.

5. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti dura in carica tre anni.

6. La Commissione Paritetica è coordinata da un Presidente eletto dai membri della Commissione tra i componenti docenti.

7. L'attività della Commissione è distribuita lungo tutto l'arco dell'anno e viene documentata mediante verbali ad ogni riunione.

8. Il Presidente della Commissione paritetica illustra al Consiglio di Dipartimento la relazione annuale di cui all'art. 43 comma 2 dello Statuto.

9. Al fine di garantire la terzietà non possono fare parte della Commissione i Presidenti dei corsi di studio e il Direttore di Dipartimento, né gli studenti membri delle Commissioni AQ CdS

ART. 18

Attribuzioni della Commissione paritetica docenti - studenti

1. La Commissione paritetica:

a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, mediante la verifica della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi specifici di ciascun Corso di Studio;

b) individua indicatori per la valutazione dei risultati dell'offerta formativa, delle performance degli studenti e delle attività di servizio agli studenti da parte dei docenti;

c) formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;

d) formula proposte di miglioramento dei Corsi di studio che confluiscono in una relazione annuale da inviare al Presidio di qualità e al Nucleo di Valutazione e che deve essere inserita nel portale della SUA-CDS;

e) ha facoltà di richiedere al Direttore l'accesso a qualsiasi documento ritenuto utile per svolgere i propri compiti istituzionali.

ART. 19

Segreteria amministrativa e contabile

1. Il Direttore dispone di una segreteria amministrativa e contabile alla quale è assegnato il personale necessario per lo svolgimento dei propri compiti, compresi i rapporti con l'utenza interna ed esterna.

2. Il segretario amministrativo, ai sensi dell'art. 44 comma 2 dello Statuto e dell'art. 34 del Regolamento Generale di Ateneo, coadiuva il Direttore per tutti gli adempimenti di natura amministrativa e contabile.

ART. 20

Unità di Ricerca

1. Il Dipartimento promuove e sostiene la ricerca di base, quale fattore essenziale per lo sviluppo della conoscenza scientifica, anche in funzione dei finanziamenti messi a disposizione dell'ateneo.
2. In conformità a quanto disposto nell'art. 54 dello Statuto e dell'art. 40 del Regolamento generale di Ateneo, il Dipartimento di Scienze Politiche può articolarsi in Unità di ricerca.
3. L'Unità di ricerca è istituita su iniziativa di almeno cinque docenti che devono provvedere alla nomina, individuandolo tra uno di essi, di un Coordinatore-responsabile il quale presenta annualmente una relazione sull'attività svolta al Consiglio di Dipartimento. L'Unità di ricerca ha facoltà di richiedere all'Ateneo, previa delibera del Consiglio di Dipartimento e tenendo conto del Piano Strategico d'Ateneo (PSA), il finanziamento di specifici progetti di ricerca.
4. Il Direttore è informato dell'iniziativa e riferisce in merito al Consiglio di Dipartimento. Qualora siano istituite più di tre Unità di ricerca, il Direttore, sentiti i docenti interessati, dispone la disattivazione delle Unità di ricerca inattive.
5. Ai sensi dell'art. 54, comma 3, dello Statuto, le Unità di ricerca possono essere organizzate anche con la partecipazione di più Dipartimenti, fermo restando che una tra esse debba assolvere la funzione di coordinamento.
6. Ogni docente può partecipare al massimo a due Unità di ricerca.
7. Un'Unità di ricerca può istituirsi anche in via temporanea per la realizzazione di progetti di ricerca complessi.
8. Alle Unità non possono essere delegati compiti e prerogative spettanti al Consiglio di Dipartimento.
9. Le Unità non esprimono rappresentanti negli organi del Dipartimento.
10. Ciascuna Unità di ricerca si avvale del supporto del personale amministrativo.
11. La composizione di ciascuna Unità di ricerca e le funzioni ad essa attribuite sono approvate dal Consiglio di Dipartimento.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

ART. 21

Titoli di studio e corsi successivi alla laurea

1. Il Dipartimento offre corsi al termine dei quali si conseguono i titoli di studio di cui all'art. 3 del D.M. n. 270/2004 e precisamente:

- a) la laurea (L);
- b) la laurea magistrale (LM).

2. Il Dipartimento promuove la formazione successiva alla laurea attraverso l'istituzione di corsi di Dottorati di ricerca (DR), di Scuole di Dottorato (SD) e di Scuole di specializzazione (SS), nonché la collaborazione a corsi di Dottorato di ricerca, eventualmente anche in concorso con Dipartimenti di altri Atenei e con Enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, sostenendone, per quanto di competenza, le relative attività.

3. Il Dipartimento istituisce, altresì, Master universitari di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa in vigore e di quanto stabilito dal Regolamento didattico d'Ateneo, nonché ogni altro percorso formativo e rilascia i relativi titoli previsti nel Regolamento didattico di Ateneo.

ART. 22

Corsi di laurea

1. Ai sensi del D.M. n. 270/2004, sono corsi di laurea del Dipartimento:

- a) Scienze politiche, Classe L-36: Scienze politiche e delle relazioni internazionali;
- b) Turismo sostenibile, Classe L-15: Scienze del Turismo;
- c) Economia, Classe L-18: Scienze dell'economia e della gestione aziendale.

2. Sono, inoltre, corsi di Laurea magistrale del Dipartimento:

- a) Scienze delle amministrazioni, Classe LM-63: Scienze delle pubbliche amministrazioni;
- b) Politiche Internazionali e della sostenibilità, Classe LM-62: Scienze della politica;

3. In ciascun corso di laurea e di laurea magistrale attivato dal Dipartimento è presente uno specifico Consiglio costituito da tutti i docenti degli insegnamenti attivati, ad eccezione di quelli impartiti per mutuo, del corso di laurea e da una rappresentanza di studenti in conformità a quanto previsto dai Regolamenti di Ateneo. Il Consiglio di Corso di laurea esercita le attribuzioni inerenti il funzionamento del corso stesso in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti pertinenti di Ateneo. Il Consiglio, inoltre, propone al Consiglio di Dipartimento le proprie esigenze di programmazione della didattica rispetto agli obiettivi formativi del corso di laurea nei limiti delle risorse disponibili.

4. Il Consiglio di corso di laurea elegge al suo interno il Presidente fra i docenti di ruolo di prima fascia del corso medesimo o, in caso di indisponibilità, fra quelli di seconda fascia. Il Presidente è il rappresentante del corso di laurea convoca il Consiglio, predispone l'ordine del giorno e presiede le sedute. Inoltre, presiede e coordina le attività delle Commissioni e dei delegati istituiti dal Corso di laurea al fine di garantire al Consiglio l'adozione delle azioni necessarie per il corretto svolgimento dei processi di Assicurazione della Qualità, l'elaborazione della documentazione prevista dalla normativa vigente e il corretto andamento delle attività relative all'ordinamento e al funzionamento della didattica.

ART. 23

Articolazione dell'attività didattica e delle attività formative

1. Ferma restando la piena libertà di insegnamento, Il calendario didattico, l'orario delle lezioni e le modalità di svolgimento sono deliberati annualmente dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, sentiti i Presidenti dei Corsi di laurea e nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo.

2. La modalità di organizzazione delle attività formative e l'organizzazione dei servizi agli studenti sono definite dal Consiglio di Dipartimento e dai Consigli dei Corsi di laurea nei rispettivi ambiti di competenza, in applicazione a quanto previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo.

ART. 24

Attività didattica riservata agli studenti lavoratori

1. I Corsi di studio possono attivare forme di didattica riservata agli studenti lavoratori, fruibili anche con modalità di didattica a distanza, in armonia con quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti pertinenti di Ateneo, per tutto l'insieme o per una parte delle attività formative curriculari.

ART. 25

Esami di Profitto ed esame di laurea

1. Gli esami di profitto si svolgono conformemente al calendario didattico.
2. Il Consiglio di Dipartimento può richiedere al Senato Accademico lo svolgimento di appelli d'esame supplementari per far fronte a particolari e motivate esigenze degli studenti.
3. In caso di necessità di sostituzione del Presidente della Commissione d'esame, quest'ultimo ne dà comunicazione al Direttore prima di un singolo appello oppure all'inizio della sessione d'esame, specificando gli appelli interessati dalla sostituzione. Ove possibile, nella richiesta deve essere indicato anche il nominativo del sostituto resosi disponibile. In caso di assenze prolungate, nella richiesta possono essere indicate più sessioni di esame.
4. Di regola gli esami possono essere, nel rispetto del calendario didattico, posticipati e non anticipati.
5. Lo spostamento della data di un appello d'esame è comunicato per iscritto, anche via e-mail, al Servizio Supporto Qualità e Didattica che provvede a pubblicare l'avviso corrispondente e a far aggiornare i moduli di iscrizione telematici.
6. La definizione e l'espletamento dell'esame finale sono disciplinati dai Regolamenti didattici dei singoli corsi di Laurea nel rispetto del Regolamento Didattico d'Ateneo.
7. Il numero dei componenti ciascuna commissione di laurea è sette.

ART. 26

Cultori della materia

1. I cultori della materia sono nominati dal Direttore del Dipartimento, su proposta dei docenti di ruolo titolari dei corsi di insegnamento, previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento.
2. La proposta deve essere corredata da:
 - a) una dichiarazione di rinuncia alla pretesa di retribuzione;
 - b) una dichiarazione dell'interessato di non intrattenere, e di non aver intrattenuto nei due anni precedenti, rapporti di collaborazione con enti o istituzioni che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studenti universitari;
 - c) un curriculum vitae dell'interessato da cui risultino i requisiti necessari per la nomina, enunciati nel comma seguente.

3. Requisito essenziale per la nomina a cultore della materia è il possesso di una laurea magistrale o di un titolo equivalente ai sensi di legge. Inoltre, è necessario essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

- a) Dottore di ricerca o assegnista di ricerca o borsista di studio o diploma di Scuola di specializzazione;
- b) Documentata esperienza professionale, da almeno tre anni, in una materia dello stesso settore scientifico disciplinare (SSD) o di un settore affine a quello per cui si richiede la nomina;
- c) Professore a contratto, nell'Università di Teramo o in altro Ateneo, in una materia dello stesso Settore Scientifico Disciplinare (SSD) o di un settore affine a quello per cui si richiede la nomina;

4. I professori in quiescenza, i dottorandi di ricerca, i titolari di assegno di ricerca e i titolari di borsa di studio ricevono di diritto la qualifica di cultori della materia, pur sempre nel rispetto dell'iter procedurale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

5. I cultori della materia possono essere inseriti nelle commissioni degli esami di profitto, possono svolgere lezioni seminariali e possono coadiuvare il docente di riferimento nell'assistenza agli studenti per la preparazione delle tesi di laurea.

6. il titolo di "cultore della materia" ha validità per tre anni accademici ed è rinnovabile, per uguale durata, con la medesima procedura prevista per la nomina.

ART. 27

Attività di orientamento e tutorato

1. Il Direttore, sentiti i docenti interessati e i Presidenti dei Corsi di laurea afferenti al Dipartimento, recepito il parere obbligatorio della Commissione paritetica docenti-studenti e previo parere del Consiglio di Dipartimento, attiva il servizio di orientamento e tutorato per le finalità previste dallo Statuto e dal Regolamento generale d'Ateneo.

2. Il servizio di tutorato si avvale dei docenti e della collaborazione del personale tecnico-amministrativo e degli studenti "senior".

3. Relativamente a particolari esigenze e diverse abilità, il Direttore può istituire forme di tutorato dedicate.

ART. 28

Monitoraggio dell'attività dei docenti

1. Il Direttore monitora l'attività dei singoli docenti e in particolare:

- a) promuove azioni di autovalutazione della produzione scientifica e provvede al monitoraggio della produttività dei singoli docenti anche in vista degli esercizi di Valutazione della Qualità della Ricerca, avvalendosi in particolare del supporto di specifiche commissioni;
- b) provvede al monitoraggio dell'attività didattica dei singoli docenti avvalendosi in particolare delle analisi della Commissione paritetica;
- c) coordina gli impegni dei singoli docenti per quanto concerne le attività istituzionali che riguardano il Dipartimento e l'Ateneo.

ART. 29

Reclutamento del personale docente

1. Ai fini del reclutamento, i Corsi di studio dei Dipartimenti verificano le proprie specifiche esigenze tenuto conto dei Settori Scientifici Disciplinari (SSD) che necessitano di copertura o di

potenziamento, anche considerando possibili carenze a breve e medio termine, nel rispetto del progetto formativo del corso stesso, come stabilito in sede di definizione della offerta formativa ed esposto nella Scheda Unica Annuale.

2. Le proposte di reclutamento così individuate sono trasmesse, nel loro complesso, al Dipartimento e discusse in sede di Consiglio che tiene conto anche delle esigenze legate alla ricerca, verificando le eventuali disponibilità interne ovvero prendendo atto della necessità di procedere a chiamate esterne.

ART. 30

Assegnazione delle stanze

1. Il Direttore dispone della assegnazione delle stanze in uso ai docenti di ruolo del Dipartimento.
2. I docenti a contratto possono accedere agli spazi, anche comuni, loro riservati durante l'intero anno accademico di riferimento del contratto.
3. Il Direttore dispone l'assegnazione degli spazi disponibili ai docenti del Dipartimento e, ove possibile, ai docenti non più di ruolo che mantengono un rapporto formale di collaborazione con il Dipartimento.
4. Ciascun docente trasmette periodicamente al Direttore l'elenco dei collaboratori ammessi, anche autonomamente, all'uso della propria stanza.
5. In presenza di abusi nell'uso degli spazi il Direttore può vietare l'ingresso di soggetti esterni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31

Pubblicità degli atti e trasparenza

1. I principali atti del Dipartimento sono pubblicati nelle previste forme legali e, tempestivamente, sul sito internet di Ateneo in una sezione dedicata.

ART. 32

Modifiche al Regolamento

1. Le proposte di modifica del presente Regolamento possono essere avanzate dal Direttore, o da un singolo componente del Consiglio di Dipartimento. In quest'ultimo caso, le proposte devono pervenire al Direttore almeno venti giorni prima della seduta del Consiglio di Dipartimento nella quale si intende presentarle per la discussione e l'eventuale approvazione.
2. Il Direttore invia a tutti i membri del Dipartimento la proposta di modifica del regolamento contestualmente alla convocazione della seduta.
3. Per l'approvazione è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto.
4. Ad uso interno del Dipartimento possono essere approvati specifici regolamenti.

ART. 33

Entrata in vigore e pubblicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione da parte degli Organi deliberanti dell'Ateneo.
2. Il Regolamento definitivamente approvato è pubblicato tempestivamente sul sito d'Ateneo.